



Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Risultati dell'indagine conoscitiva

Riferimento /N. d'incarto: P114-2049

Indice

1	Progetto sottoposto a indagine conoscitiva	1
2	Pareri pervenuti	2
3	Pareri sulle modifiche proposte	2
4	Ulteriori richieste	7

1 Progetto sottoposto a indagine conoscitiva

Il 21 ottobre 2014, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato un'indagine conoscitiva relativa a un progetto di modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). L'indagine conoscitiva si è conclusa il 20 gennaio 2015 al termine della proroga concessa.

L'occasione per la modifica dell'ORNI è stata fornita da due decisioni del Tribunale federale secondo le quali le limitazioni preventive delle emissioni stabilite dall'ORNI in caso di modifica di una vecchia linea ad alta tensione sono insufficienti e non sono conformi alle disposizioni relative al risanamento della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Il privilegio di cui i vecchi impianti godono rispetto ai nuovi è reputato problematico e dovrebbe cessare, al più tardi, al momento in cui tali impianti vengono sottoposti a una modifica sostanziale. La modifica dell'ORNI sottoposta a indagine conoscitiva terrà conto di queste decisioni e eliminerà l'incertezza giuridica finora presente. Il nucleo del progetto stabilisce quali modifiche di una linea ad alta tensione sono considerate sostanziali e, pertanto, devono essere soggette al regime più severo stabilito dal Tribunale federale. Verranno adeguate in modo analogo anche le limitazioni preventive delle emissioni valide per i vecchi impianti ferroviari, che finora godevano di un simile privilegio. Il Tribunale federale segnala altresì che, in singoli casi, sarà possibile ottenere agevolazioni. Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva illustra, a questo fine, le misure tecniche che dovranno essere valutate e, se possibile, adottate prima che venga concessa una tale agevolazione.

La revisione è stata inoltre l'occasione per proporre ulteriori precisazioni e aggiunte sulla scorta delle esperienze maturate nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza. Esse riguardano in particolare il monitoraggio e l'informazione ambientale nel settore delle radiazioni non ionizzanti (RNI), l'obbligo di accreditamento per le misurazioni delle RNI e le limitazioni preventive delle emissioni nel caso di installazioni elettriche domestiche.

2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenute 95 risposte.

25 Cantoni hanno inoltrato il loro parere, mentre un Cantone ha rinunciato espressamente a prendere posizione. Per quanto concerne il settore dell'elettricità, hanno partecipato otto imprese, organizzazioni specializzate o associazioni, tra cui il Comitato tecnico TK11 del CES-electrosuisse, il cui parere è condiviso dalle associazioni swisselectric e AES nonché dalle aziende AXPO e Swissgrid. Hanno inoltrato il loro parere anche quattro imprese ferroviarie, due partiti (il Partito liberale-radical-svizzero (PLR) e il Partito Umweltfreisinnige St. Gallen), cinque associazioni o organizzazioni del settore economico, tre imprese di telefonia mobile, l'Unione delle città svizzere, la suva, la Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria (CercI'Air), sei gruppi d'interesse attivi a livello nazionale o regionale o istituzioni per la protezione dall'elettrosmog e cinque studi di ingegneria e imprese di consulenza. Il punto di vista medico è stato fornito dall'associazione Medici per l'ambiente e dalla Lega svizzera contro il cancro. A favore della protezione degli animali da reddito si sono espressi l'Unione Svizzera dei Contadini, la swiss beef, tre organizzazioni per la protezione degli animali, la Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri e un professore in medicina veterinaria. Infine, dalla stessa regione del Canton Berna sono pervenuti 23 pareri fondamentalmente identici (uno da un gruppo d'interesse attivo a livello locale, nove da Comuni politici e 13 da privati) che prendono spunto dal progetto per il rinnovo della linea ad alta tensione di Wattenwil-Mühleberg.

I pareri riguardavano, da una parte, disposizioni messe in consultazione dal DATEC e, dall'altra, richieste di ulteriori modifiche dell'ordinanza.

3 Pareri sulle modifiche proposte

3.1 Attuazione delle decisioni del Tribunale federale

17 Cantoni sono favorevoli alle modalità di attuazione proposte per le menzionate decisioni del Tribunale federale. Altri sette Cantoni sono in linea di principio d'accordo, ma chiedono una più severa attuazione del principio secondo il quale i campi magnetici devono essere ridotti al minimo (cfr. punto 3.2.1). Il Canton FR teme ripercussioni negative sul potenziamento della rete elettrica nell'ambito della Strategia energetica del Consiglio federale e chiede che vengano forniti chiarimenti dettagliati su tali ripercussioni.

La Lega svizzera contro il cancro è in linea di massima favorevole a tutte le misure che limitano l'esposizione ai RNI.

Il PLR chiede che le decisioni del Tribunale federale vengano attuate nel rispetto della proporzionalità. Il principio determinante deve essere la sostenibilità economica delle misure di riduzione delle emissioni.

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva è stato respinto nella sua totalità, con svariate motivazioni, da tre gruppi d'interesse per la protezione dall'elettrosmog.

3.2 Linee ad alta tensione

3.2.1 Modifica di vecchie linee ad alta tensione

Il settore dell'elettricità ha accolto favorevolmente l'obiettivo della soppressione, a lungo termine, del privilegio di cui godono le vecchie linee ad alta tensione e il conseguente ristabilimento della certezza giuridica. Reputa tuttavia che il progetto sottoposto a indagine conoscitiva si spinga troppo oltre. A suo avviso, sarebbero troppi gli adeguamenti delle linee esistenti a essere considerati una modifica (sostanziale) conformemente alla definizione proposta all'allegato 1 cifra 12 capoverso 7 e a richiedere il rispetto del valore limite dell'impianto. Ciò rallenterebbe la modernizzazione della rete e farebbe sì che i lavori di adeguamento o le ottimizzazioni necessari delle linee esistenti vengano rimandati o non effettuati affatto al fine di eludere il nuovo più severo regime delle limitazioni preventive delle emissioni.

Sarebbe anche in contraddizione con il principio NOVA per il potenziamento delle reti elettriche (Netzoptimierung vor Verstärkung vor Ausbau: ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e del suo ampliamento). Secondo il settore dell'elettricità, dovrebbero essere considerate sostanziali solo le modifiche che comportano un aumento del campo magnetico. Viene anche auspicata l'introduzione di un elenco di misure esplicitamente considerate modifiche non sostanziali, tra le quali dovrebbe figurare anche l'aumento della tensione delle linee esistenti.

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede che, in caso di modifica di una vecchia linea ad alta tensione ai sensi della definizione data nell'allegato 1 cifra 12 capoverso 7, nei luoghi a utilizzazione sensibile si deve rispettare, in linea di principio, il valore limite dell'impianto pari a 1 μ T. Tale valore può essere superato in singoli casi se sono adottate tutte le misure per ridurre al minimo il campo magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Lo spostamento di una linea esistente su un altro tracciato o il cablaggio di una linea aerea esistente sono esplicitamente esclusi¹. Il settore dell'elettricità accoglie favorevolmente il fatto che lo spostamento su un tracciato alternativo o l'interramento in occasione della modifica di una vecchia linea non debbano essere esaminati. Chiede che venga anche introdotto il principio secondo il quale le misure di riduzione delle emissioni non possano pregiudicare gli obiettivi di protezione di valore equivalente o maggiore. Sette Cantoni e il Partito Umweltfreisinnige St. Gallen vorrebbero che, prima di tollerare un superamento del valore limite dell'impianto, venissero esaminati anche lo spostamento del tracciato o il cablaggio.

Medici per l'ambiente, i gruppi d'interesse per la protezione dall'elettrosmog e i partecipanti all'indagine conoscitiva residenti nell'area Wattenwil-Mühleberg hanno respinto ogni superamento del valore limite dell'impianto. Se fosse necessario per il rispetto di tale valore, il cablaggio o lo spostamento di una linea esistente dovrebbero essere richiesti imperativamente.

Alcuni gruppi d'interesse per la protezione dall'elettrosmog criticano che il progetto sottoposto a indagine conoscitiva non preveda nessun adeguamento delle limitazioni preventive delle emissioni per le vecchie linee ad alta tensione che continuano a funzionare senza modifiche. Chiedono che tutti i vecchi impianti debbano essere risanati entro un termine imperativo – ad esempio di 20 anni – in modo da rispettare il valore limite dell'impianto.

3.2.2 Impianti con più linee

Per gli impianti che comprendono due o più linee saranno introdotte due nuove disposizioni. In primo luogo, nell'articolo 3 capoverso 1 verrà precisato che tali impianti sono considerati «vecchi» se, il 1° febbraio 2000, data di entrata in vigore dell'ORNI, l'autorizzazione della linea più vecchia era già passata in giudicato. Un tale impianto mantiene lo status di «vecchio» finché viene sostituita o smantellata la sua ultima parte vecchia (all. 1 cif. 12 cpv. 8). Fino a questo punto gli adeguamenti di tali impianti sono considerati «modifiche di vecchi impianti». Cercl'Air fa notare un'incoerenza tra il completamento di questa definizione e le disposizioni di dettaglio all'allegato 1. L'associazione Hochspannung unter den Boden (HSUB) vede nella nuova formulazione un trattamento preferenziale degli interessi degli utenti. In questo modo viene ampliata oltremisura la quantità dei vecchi impianti.

In secondo luogo, una nuova disposizione disciplinerà la sostituzione graduale di tale tipo di impianti (all. 1 cif. 17 cpv. 4 in combinato disposto con cif. 12 cpv. 8). In applicazione diretta della sentenza del Tribunale federale 1C_172/2011, che riguarda la sostituzione di una delle due linee aeree considerate come un unico impianto, ad ogni sostituzione parziale si deve prestare attenzione al fatto che, dopo che sarà sostituita l'ultima parte vecchia, dovrà essere possibile rispettare il valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile. Il settore dell'elettricità non contesta questo principio, ma critica la nuova disposizione giudicandola inapplicabile. Al momento di una sostituzione parziale, né i titolari delle linee né le autorità potranno prevedere come si presenterà in futuro l'impianto, in alcune circostanze solo qualche decennio più tardi, dopo il suo rinnovo globale. Data l'impossibilità di verificarne il rispetto, la disposizione dovrebbe essere quindi stralciata senza sostituzione.

¹ Le ottimizzazioni del tracciato e il cablaggio dovranno essere effettuati al momento della realizzazione di una nuova linea e della completa sostituzione di una vecchia linea. In caso di modifica di una vecchia linea secondo le definizioni all'allegato 1 cifra 12 capoverso 7 ORNI vengono mantenuti i tralicci delle linee aeree o gli involucri edili delle linee sotterranee. Uno spostamento del tracciato o – nel caso di una linea aerea – il cablaggio significherebbe in questo caso lo smantellamento di una linea esistente prima della fine della sua durata di vita.

3.2.3 Definizione di impianto

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva contiene inoltre una precisazione della definizione di impianto dell'allegato 1 cifra 12 capoversi 4-6. Nel caso di linee parallele vicine, in futuro dovranno essere raggruppate in un unico impianto solo le linee aeree tra di loro e le linee sotterranee tra di loro. In merito a questa precisazione sono pervenuti solo pochi pareri. L'AES è favorevole e il Canton ZG contrario. Cercl'Air e diversi Cantoni propongono di considerare parte dell'impianto anche i sostegni e, nel caso delle linee sotterranee, gli involucri edili.

3.2.4 Corrente determinante

Un'ulteriore precisazione, già integrata a livello di aiuto all'esecuzione, riguarda la corrente determinante per la valutazione. Secondo l'allegato 1 cifra 13 capoverso 3 il titolare dell'impianto può chiedere e ottenere una limitazione della corrente. L'ordinanza stabilirà anche che tale limitazione dovrà essere rispettata per il 98 per cento dell'anno. Anche in merito a questa disposizione dettagliata sono pervenuti pochi pareri. L'AES è favorevole, l'Istituto di igiene dell'edificio contrario. Le FFS chiedono inoltre che ci si basi sul carico medio delle linee e non su quello di punta.

3.2.5 Misure di riduzione delle emissioni

Il settore dell'elettricità auspica che venga allestito un elenco esaustivo delle misure di riduzione delle emissioni da esaminare nel caso di linee ad alta tensione, sia per la costruzione di nuovi impianti che per la modifica di vecchi impianti. La formulazione aperta, con la sostenibilità economica come criterio generale, lascia troppo spazio all'interpretazione. L'ordinanza o l'aiuto all'esecuzione dovrebbero prevedere delle precisazioni a riguardo.

3.2.6 Approccio integrale di riduzione al minimo del campo magnetico

Nel caso in cui un impianto non possa rispettare il suo valore limite in diversi luoghi a utilizzazione sensibile, si applicherà un approccio integrale per ridurre al minimo il campo magnetico: le misure di riduzione devono essere prese in modo che il superamento complessivo del valore limite dell'impianto in questi luoghi sia ridotto al minimo (all. 1 cif. 15 cpv. 3; cif. 17 cpv. 3; anche per le ferrovie: cif. 55 cpv. 3, cif. 57 cpv. 3). La maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva ha espresso il suo scetticismo riguardo a questa nuova disposizione che non reputa sufficientemente precisa e che, a loro avviso, nei casi di applicazione concreti comporterebbe un considerevole onere per l'esecuzione degli accertamenti necessari. È inoltre dell'opinione che violi il principio del pari trattamento, rischiando di dare adito a procedure di ricorso lunghe e complicate. Il settore elettrico propone che, come criterio per l'approccio integrale di riduzione al minimo del campo magnetico, venga applicato un rapporto costi-benefici ottimale.

3.3 Impianti ferroviari

3.3.1 Modifica di vecchi impianti ferroviari

Finora solo l'aumento del numero dei binari su una tratta ferroviaria era considerato una modifica di un impianto (all. 1 cif. 52 cpv. 2). Ora anche il retrofitting, la modifica o la sostituzione di linee di alimentazione, linee ausiliarie, linee di circonvallazione, linee di rinforzo o conduttori di ritorno rientreranno in tale definizione. Questi adeguamenti offrono infatti la possibilità di ridurre il campo magnetico mediante l'ottimizzazione della disposizione e del dimensionamento di tali conduttori. Secondo le imprese ferroviarie, l'ampliamento dei casi che costituiscono una modifica dell'impianto è eccessivo. In particolare, non dovrebbero rientrare in questa definizione i conduttori di ritorno e la sostituzione 1:1 delle linee supplementari. Le FFS chiedono anche che le misure di riduzione delle emissioni non possano essere estese alle tratte ferroviarie in cui non viene effettuata alcuna modifica dell'impianto. Uno studio di ingegneria attivo nel settore ferroviario vorrebbe invece che vengano considerate modifiche dell'impianto anche le modifiche dell'esercizio e gli adeguamenti su una più ampia scala geografica della rete di trasmissione che alimenta le linee ferroviarie.

Analogamente a quanto sancito per le linee ad alta tensione, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede che, in caso di modifica di un vecchio impianto ferroviario, nei luoghi a utilizzazione sensibile deve essere rispettato, in linea di principio, il valore limite dell'impianto pari a 1 μ T. Quest'ultimo può essere superato se sono adottate tutte le misure per ridurre al minimo il campo magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Lo spostamento di un impianto su un altro tracciato viene esplicitamente escluso. Le FFS e la BLS sono favorevoli a che anche il cablaggio delle linee supplementari non debba essere in linea di principio esaminato. Sulla base di un primo calcolo approssimativo, le FFS partono dal presupposto che le linee supplementari dovrebbero essere cablate per una lunghezza di 300 km, preventivando costi fissi pari a 320 milioni di franchi e costi ricorrenti pari a 7 milioni di franchi all'anno. A loro parere si tratterebbe di costi eccessivi. Medici per l'ambiente, invece, reputa che le misure da esaminare siano insufficienti. Come per la costruzione di un nuovo impianto, anche in questo caso dovrebbe essere esaminato anche il tracciato. Viene proposto anche di ridurre il traffico merci notturno, se necessario per evitare il superamento del valore limite dell'impianto.

Le FFS chiedono che venga introdotta una disposizione transitoria secondo la quale le modifiche di impianti per le quali è stata presentata una domanda di approvazione dei piani prima dell'entrata in vigore della presente modifica dell'ORNI devono essere valutate in base al diritto previgente.

3.3.2 Stato di esercizio determinante

Lo stato di esercizio determinante per la valutazione è l'esercizio secondo l'orario con treni passeggeri e treni merci (all. 1 cif. 53). Una grandezza adeguata a quantificare l'esercizio nella prassi è la corrente immessa nella linea di contatto. Per semplificare l'esecuzione, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede pertanto un'aggiunta. Le imprese ferroviarie sono sostanzialmente d'accordo che lo stato di esercizio determinante venga descritto e stabilito sulla base di flussi di correnti. I pareri mostrano tuttavia che il termine di nuova introduzione «corrente determinante» è stato interpretato in modi diversi e può dare adito a equivoci. Le imprese ferroviarie e gli studi di ingegneria hanno espresso diverse esigenze di precisazione, ad esempio per quel che concerne l'orizzonte temporale delle previsioni per l'esercizio ferroviario o concreti aspetti della media temporale delle correnti. L'Istituto di igiene dell'edificio propone invece di basare la valutazione sul valore medio orario più elevato del campo magnetico anziché sul valore medio sull'arco di 24 ore.

3.4 Monitoraggio e informazione ambientale

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede un nuovo articolo (art. 19b) che affida espressamente all'UFAM il compito di rilevare le immissioni di RNI a livello nazionale e di informare periodicamente la popolazione sullo stato della scienza e sull'esperienza in merito agli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sull'uomo e sull'ambiente. La stragrande maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva, tra cui 18 Cantoni, Cercl'Air, l'Unione delle città svizzere e alcune organizzazioni di protezione sostiene questa proposta. Il PLR e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), invece, sono contrari a questi compiti non reputandoli necessari. L'Associazione svizzera utenti telecomunicazioni (Schweizerischer Verband der Telekommunikation, asut) considera utile monitorare il carico inquinante, ma osserva che si dovrebbe tenere conto di tutte le immissioni rilevanti, anche di quelle generate da fonti mobili. L'Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente (Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft, ecoswiss) lamenta la mancanza di dati relativi ai costi e si è quindi espressa contro la disposizione. I Cantoni ZH e LU chiedono che l'UFAM sia tenuto a rilevare il carico di radiazioni in collaborazione con i Cantoni e che gli venga affidata una funzione di coordinamento. Il Cantone AG propone che vengano rilevate le anomalie nelle persone, negli animali da reddito e nella vegetazione nei casi in cui si sospetti che siano state causate dalle RNI. Medici per l'ambiente ritiene urgente l'istituzione, nell'ambito del monitoraggio ambientale, di un servizio pubblico di notifica che registri sistematicamente le osservazioni individuali delle ripercussioni negative delle RNI. L'Unione delle città svizzere sottolinea che dovrebbe essere rilevato soprattutto il carico di radiazioni generato dalla tecnologia WLAN.

Cinque Cantoni richiamano esplicitamente l'attenzione sul fatto che, per effettuare il monitoraggio ambientale, la Confederazione necessiterebbe di mezzi finanziari ed effettivi supplementari. Questo maggior dispendio di risorse deve essere tuttavia considerato in relazione alle entrate della Confederazione per la vendita di frequenze per la comunicazione senza filo (circa un miliardo di franchi per il periodo compreso tra il 2014 e il 2028).

3.5 Obbligo di accreditamento per le misurazioni di collaudo e delle immissioni

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede che le misurazioni di controllo degli impianti (art. 12) o quelle per il rilevamento delle immissioni (art. 14) possano essere effettuate solo da laboratori di prova accreditati. Attualmente l'accREDITamento viene raccomandato se esistono basi per l'accREDITamento sotto forma di raccomandazioni dell'UFAM e dell'Istituto federale di metrologia (METAS). La modifica proposta è stata oggetto di valutazioni controverse da parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva. Sei Cantoni si sono detti esplicitamente a favore e dieci contrari. Si sono espressi a favore anche l'Unione delle città svizzere, il Centre patronal, l'asut, due studi di ingegneria, Medici per l'ambiente e l'Istituto di igiene dell'edificio. Questa novità viene respinta anche da Cercl'Air, un'impresa ferroviaria e uno studio di ingegneria. Un'impresa di consulenza richiama l'attenzione sui problemi che insorgerebbero al momento dell'attuazione. L'associazione Gigahertz si dice sostanzialmente contraria agli accREDITamenti secondo la procedura attualmente vigente.

Secondo i sostenitori, un accREDITamento provverebbe le elevate competenze tecniche e la costante garanzia di qualità richiesta da tali misurazioni. Contro l'obbligo imperativo di accREDITamento viene addotto che, per la maggior parte dei tipi di impianto disciplinati nell'allegato 1 ORNI, non si dispone ancora di alcuna base per l'accREDITamento sotto forma di raccomandazioni dell'UFAM e del METAS e, pertanto, non ci sono laboratori di prova accreditati. Se l'obbligo di accREDITamento venisse mantenuto, in questi casi non sarebbe possibile effettuare misurazioni conformi alla legge. L'accREDITamento non dovrebbe essere quindi obbligatorio, ma solo raccomandato com'è stato finora.

Medici per l'ambiente e l'Istituto di igiene dell'edificio chiedono che, per analogia, l'indipendenza dei laboratori di prova accreditati venga verificata sulla base di criteri più severi di quanto finora richiesto dalla relativa norma determinante.

3.6 Sottostazioni e impianti di distribuzione

Le sottostazioni elettriche che alimentano impianti della linea di contatto delle ferrovie si distinguono da quelle destinate all'approvvigionamento elettrico generale per aspetti concernenti la tecnica e l'esercizio. Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede di differenziare la definizione di impianto (all. 1 cif. 32 cpv. 1) e lo stato di esercizio determinante (all. 1 cif. 33) per questi due tipi di sottostazioni. La maggior parte dei pochi pareri pervenuti sono favorevoli alle aggiunte proposte. Sono pervenute sporadiche proposte di precisazioni terminologiche e Cercl'Air e vari Cantoni hanno fatto notare che per coerenza anche il valore limite dell'impianto (all. 1 cif. 34) dovrebbe essere differenziato. Per analogia a quanto hanno proposto per gli elettrodotti, le FFS si auspicano che lo stato di esercizio determinante per le sottostazioni sia stabilito sulla base dello sfruttamento medio.

3.7 Installazioni elettriche domestiche

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva prevede che, per quanto riguarda le installazioni elettriche domestiche, l'ORNI (all. 1 cif. 4) sancisca unicamente il principio di riduzione preventiva al minimo del campo magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile e non contenga più disposizioni tecniche concrete. Per queste ultime si rimanderà alla norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT) che le include già nella sua vigente versione 2015. In merito a questa proposta di modifica sono pervenuti quattro pareri favorevoli. Medici per l'ambiente propone che si cerchi di ridurre al minimo anche il campo magnetico di impianti fotovoltaici, impianti di messa a terra, impianti di parafulmini e del collegamento equipotenziale.

4 Ulteriori richieste

Oltre che sui punti di revisione presentati dal DATEC, i partecipanti all'indagine conoscitiva si sono espressi anche su vari altri aspetti relativi alla protezione dalle RNI che riassumiamo di seguito.

4.1 Aiuti all'esecuzione

Varie associazioni e imprese del settore dell'elettricità e ferroviario sottolineano l'importanza degli aiuti all'esecuzione relativi all'ORNI che in passato, a loro parere, avrebbero contribuito a un'esecuzione dell'ordinanza conforme al diritto. Vengono menzionati vari aspetti di dettaglio che dovrebbero essere trattati e chiariti negli aiuti all'esecuzione. Sarebbe importante che gli aiuti all'esecuzione fossero disponibili rapidamente, per quanto possibile simultaneamente all'entrata in vigore della modifica dell'ORNI. I settori interessati si dicono pronti e interessati a partecipare all'aggiornamento (per quanto riguarda le linee ad alta tensione) e alla prima edizione (per quanto concerne gli impianti ferroviari) di tali aiuti.

4.2 Protezione di animali e piante

L'Unione Svizzera dei Contadini (USC), associazioni professionali veterinarie e organizzazioni per la protezione degli animali chiedono che nell'ORNI venga integrata anche la protezione di animali da reddito. Questi animali a loro avviso devono godere della stessa protezione giuridica delle persone. Le stalle dovrebbero pertanto essere considerate luoghi a utilizzazione sensibile. L'associazione mantello Elettrosmog Svizzera e Liechtenstein (Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein) si spinge ancora oltre: a suo avviso, anche le piante dovrebbero essere protette a titolo preventivo. Oltre alle stalle, anche i pascoli permanenti, i biotopi delimitati dal punto di vista spaziale e le coltivazioni da reddito dovrebbero rientrare tra i luoghi a utilizzazione sensibile.

4.3 Luoghi a utilizzazione sensibile

Il settore dell'elettricità chiede che la protezione a titolo preventivo dalle RNI venga limitata agli ambienti interni e che i terreni da gioco per bambini (art. 3 cpv. 3 lett. b) vengano stralciati dall'elenco dei luoghi a utilizzazione sensibile.

Come già menzionato al punto 4.2, cerchie agricole e veterinarie nonché alcune organizzazioni per la protezione degli animali chiedono che l'elenco dei luoghi a utilizzazione sensibile comprenda anche stalle e altri luoghi di permanenza di animali da reddito.

4.4 Valori limite d'immissione

Il settore dell'elettricità propone di aumentare il valore limite d'immissione relativo ai campi magnetici di 50 Hz, passando dagli attuali 100 ai 200 μ T, sulla base di una raccomandazione del 2010 elaborata dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP).

L'associazione mantello Elettrosmog Svizzera e Liechtenstein (Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein) chiede che nel futuro la Confederazione si allinei alle raccomandazioni del rapporto Bioinitiative 2012² e non più alle direttive dell'ICNIRP.

4.5 Limitazioni preventive delle emissioni

I tre operatori di telefonia mobile svizzeri e l'asut sono del parere che le limitazioni preventive delle emissioni previste nell'ORNI, i correlati metodi di prova e l'elevata densità di controlli e autorizzazioni

² Per quanto concerne le radiazioni della telefonia mobile, ad esempio, il rapporto Bioinitiative 2012 raccomanda valori indicativi circa 100 volte inferiori rispetto a quelli dell'ICNIRP (cfr. www.bioinitiative.org).

rendono più difficile il potenziamento delle reti di telefonia mobile. Chiedono quindi un moderato aumento del valore limite dell'impianto e un allentamento dell'obbligo di autorizzazione.

Le FFS chiedono di aumentare dagli attuali 1 a 3 μT il valore limite dell'impianto per gli impianti ferroviari e le linee ad alta tensione delle ferrovie.

4.6 Radiodiffusione

L'Associazione radio private svizzere (ARPS) richiama l'attenzione sul fatto che le limitazioni preventive delle emissioni sancite dall'ORNI renderebbero più difficile o impossibile, durante la migrazione dalle OUC alle DAB+, il contemporaneo utilizzo delle due tecnologie per un periodo di tempo limitato. Propone che vengano concesse agevolazioni temporanee nei singoli casi o a livello generale.

4.7 Obbligo di informazione sul carico di radiazioni

Il Canton ZH fa notare l'esigenza di abitanti, proprietari di fondi e altri interessati di essere informati in merito alle radiazioni nelle vicinanze di linee ad alta tensione e impianti ferroviari. Propone pertanto di obbligare i titolari degli impianti a rendere pubblica tale informazione. Tale obbligo potrebbe essere sancito nell'ordinanza sulla geoinformazione.

Una proposta dell'Istituto di igiene dell'edificio va nella stessa direzione: i superamenti del valore limite dell'impianto su fondi sui quali vi sono o possono essere realizzati luoghi a utilizzazione sensibile devono essere iscritti nel registro fondiario.

4.8 Aspetti relativi alla pianificazione del territorio

Secondo l'articolo 16 ORNI, le zone edificabili possono essere delimitate soltanto «dove i valori limite dell'impianto [...] vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati [...] oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile». Nelle zone edificabili che sono state delimitate prima dell'entrata in vigore dell'ORNI, invece, possono essere costruiti edifici anche quando il valore limite dell'impianto viene superato.

Il Canton BE reputa che questa disposizione sia troppo poco incisiva e si auspica che la realizzazione di nuovi luoghi a utilizzazione sensibile debba essere in linea generale evitata in caso di superamento del valore limite dell'impianto indipendentemente da quando la parcella in questione è stata azzonata.

Un'impresa ferroviaria e uno studio di ingegneria attivo nel settore della tecnica ferroviaria sono invece del parere che l'attuale norma pregiudichi i titolari degli impianti ferroviari nei confronti dei committenti di parcelle limitrofe delimitate prima dell'entrata in vigore dell'ORNI. In tali parcelle si possono costruire edifici anche in caso di superamento del valore limite dell'impianto in luoghi a utilizzazione sensibile. Se l'impianto ferroviario verrà in seguito sottoposto a modifica (sostanziale), il titolare sarà tenuto, secondo la nuova regolamentazione, a rispettare il valore limite dell'impianto o almeno a ridurre al minimo i campi magnetici. Viene pertanto proposto che, in tale situazione, si mantenga il divieto di peggioramento finora vigente.

4.9 Ricerca

Medici per l'ambiente reputa che l'attuale promozione della ricerca sui rischi dei campi magnetici sia insoddisfacente e che non disponga di fondi sufficienti. Propone che, in applicazione del principio di causalità sancito nell'articolo 2 LPAmb, presso i titolari degli impianti venga riscossa una tassa a destinazione vincolata i cui proventi potrebbero aumentare il budget statale destinato alla ricerca indipendente. La tassa sarà pagata anche dai titolari degli impianti elettrici.

4.10 Termini tecnici

I partecipanti all'indagine conoscitiva hanno presentato diverse proposte di adeguamento di termini tecnici che non riportiamo singolarmente in questo testo.